

Carta europea della qualità per i tirocini e gli apprendistati

Preambolo

Premesso che:

- per i giovani il passaggio dal sistema educativo al mercato del lavoro è sempre più difficile – il tasso di disoccupazione giovanile è sproporzionalmente elevato e i giovani devono affrontare difficoltà strutturali nella loro ricerca tanto di un'occupazione stabile e di qualità quanto di un reddito dignitoso;
- avere un'esperienza lavorativa in giovane età, sotto forma di tirocinio o apprendistato, contribuisce a facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, rende più agevole la transizione dal sistema educativo al mondo dell'occupazione e aiuta a sviluppare competenze utili nel mercato del lavoro¹;
- non tutti gli studenti delle scuole superiori e universitari hanno la possibilità o dispongono delle risorse finanziarie necessarie per trascorrere un periodo di formazione di qualità nel mondo del lavoro (apprendistati e tirocini) nell'ambito di programmi scolastici o universitari, compresi quelli svolti all'estero;
- è sempre più evidente che i tirocini svolti dai giovani al di fuori del quadro dell'istruzione formale sostituiscono spesso un posto di lavoro di qualità;
- l'assenza di precisi orientamenti sulla qualità compromette la finalità principale dei tirocini e apprendistati in quanto opportunità formative che consentono ai giovani di acquisire competenze concrete;

1

La presente Carta definisce "l'apprendistato" come segue: una formazione orientata al lavoro nel quadro dell'insegnamento e della formazione professionali, che consiste unicamente in programmi scolastici o in programmi misti scuola e lavoro, svolta nell'ambito del sistema d'istruzione formale e che comporta l'attribuzione di crediti formativi.

Per la presente Carta il "tirocinio" rientra in una delle seguenti definizioni:

- a) un periodo svolto nel quadro dell'istruzione superiore che comporta l'attribuzione di crediti formativi e durante il quale il tirocinante gode dello statuto di studente, nonché dell'accesso a servizi quali prestiti e alloggi per studenti, assicurazione sanitaria, borse di studio, ecc.;
- b) un periodo svolto al di fuori del quadro dell'istruzione formale (anche dopo il conseguimento di un titolo di studio) e che non comporta l'attribuzione di crediti formativi ai fini del titolo di studio. Alcuni tirocini che rientrano in questa definizione non hanno uno statuto giuridico e possono essere persino considerati illegali;
- c) qualsiasi altra forma di esperienza lavorativa analoga offerta ai giovani come opportunità di apprendimento basata sul lavoro.

- è necessario intensificare la ricerca e il monitoraggio del mercato del lavoro in questo settore.

Chiediamo a tutti gli enti che offrono tirocini e apprendistati di dare l'esempio sottoscrivendo l'impegno a rispettare standard di qualità e ad applicare un codice di condotta chiaro e coerente.

Invitiamo gli Stati membri, le istituzioni dell'UE e le parti sociali² ad impegnarsi a istituire (o, qualora siano già stati adottati, a rafforzare) quadri giuridici di qualità per i tirocini e gli apprendistati.

Sollecitiamo sia gli enti che offrono tirocini e apprendistati sia i responsabili delle politiche pubbliche ad adottare un sistema di certificazione che assicuri il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante tali periodi di formazione.

L'applicazione della presente Carta non giustifica in alcun modo la riduzione del livello generale di tutela accordato a livello nazionale.

2

Nell'accordo sui mercati del lavoro inclusivi, firmato nel marzo 2010, le parti sociali dell'UE hanno già sottoscritto l'impegno ad un'offerta più ampia di tirocini e apprendistati di migliore qualità.

1. **Articolo 1**

Nella convinzione che **tirocini e apprendistati debbano costituire principalmente un'esperienza di apprendimento, riteniamo che:**

- il tirocinio/l'apprendistato non debba mai essere usato in sostituzione di un posto di lavoro;
- un tirocinio/un apprendistato organizzato correttamente aiuti il giovane ad acquisire un'esperienza pratica e integri con una serie di competenze concrete le conoscenze e qualifiche già acquisite nel quadro dell'istruzione formale o informale;
- un tirocinio/un apprendistato contribuisca all'orientamento professionale del giovane e gli offra una prospettiva più ampia su un ventaglio di settori;
- un tirocinio/un apprendistato offra un'esperienza lavorativa riconosciuta che sviluppa le competenze e migliora le capacità professionali del giovane;
- un tirocinio/un apprendistato debba svolgersi sotto la guida di un tutore competente e comportare solide procedure di valutazione e presentazione di reclami che consentano di controllare la qualità del periodo di tirocinio/apprendistato e i progressi ottenuti;
- i tirocinanti/gli apprendisti debbano essere informati fin dall'inizio del periodo di tirocinio/apprendistato dei loro diritti sociali e del lavoro, dell'esistenza di una rappresentanza dei lavoratori, delle proprie responsabilità nei confronti dell'organizzazione per cui lavorano, di qualsiasi rischio per la salute o la sicurezza legato al posto di lavoro o presente sul luogo di lavoro e - in considerazione di questi fattori - debbano poter beneficiare di una protezione sociale adeguata.

2. **Articolo 2**

Riteniamo che **i tirocini (svolti nel quadro dell'istruzione superiore) e gli apprendistati debbano soddisfare i seguenti criteri:**

- un contratto scritto e giuridicamente vincolante viene stipulato tra l'istituto d'istruzione, il tirocinante/apprendista e l'organizzazione di accoglienza: in esso sono definiti i principi fondamentali del tirocinio/apprendistato, tra cui il numero di crediti formativi acquisiti durante tale periodo ai fini del titolo di studio del tirocinante/apprendista e la descrizione degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni assegnategli;

- la durata del tirocinio/apprendistato e le mansioni svolte dal tirocinante/apprendista corrispondono a obiettivi specifici di apprendimento concordati con lo studente all'inizio del periodo di tirocinio/apprendistato;
- durante l'intero periodo di tirocinio/apprendistato il tirocinante/apprendista è seguito e consigliato da uno o più tutori appositamente formati a svolgere questo compito;
- il tirocinante/apprendista ha diritto ad essere rimborsato dei costi sostenuti durante il tirocinio/apprendistato o, in alternativa, di fruire gratuitamente di vitto, alloggio e titoli di viaggio per i trasporti pubblici;
- una retribuzione dignitosa viene corrisposta per le mansioni supplementari svolte oltre a quelle indicate nel contratto di tirocinio/apprendistato, compresa un'indennità per le ore di straordinario prestate;
- sono previsti criteri di valutazione ben precisi del periodo di tirocinio/apprendistato.

3. **Articolo 3**

Riteniamo che, in linea di principio, i tirocini non vadano effettuati al di fuori del quadro dell'istruzione formale o successivamente a tale periodo di istruzione; qualora vengano comunque svolti, questi tirocini devono soddisfare i seguenti criteri:

- deve essere stipulato un contratto scritto e giuridicamente vincolante in cui siano precisati la durata del tirocinio e la retribuzione del tirocinante, completo di una descrizione degli obiettivi di apprendimento e delle mansioni assegnategli;
- al tirocinante va corrisposta una retribuzione dignitosa non inferiore alla soglia di povertà per l'UE (ossia il 60 % del reddito mediano nazionale) o al salario minimo nazionale, se quest'ultimo importo è più favorevole, e corrispondente alle mansioni svolte e alle ore di lavoro prestate (le ore di straordinario vanno compensate con un'indennità supplementare). La retribuzione corrisposta per il tirocinio deve essere regolamentata da disposizioni di legge o da contratti collettivi, conformemente alla prassi in vigore a livello nazionale;

- i tirocini devono essere riservati a studenti delle scuole superiori e universitari e a neolaureati; la durata del tirocinio non deve superare un numero ragionevole e fisso di mesi;
- i costi sostenuti durante il tirocinio devono essere rimborsati;
- il tirocinante deve poter beneficiare delle prestazioni del sistema di sicurezza sociale, con particolare riguardo al sistema sanitario, alle indennità di disoccupazione e al regime pensionistico;
- occorre garantire una valutazione intermedia, un colloquio sulle possibilità di assunzione come dipendente a tempo indeterminato durante il tirocinio e una valutazione finale del tirocinio stesso;
- va stabilito un numero limitato di tirocinanti per ciascun ente che offre tirocini;
- occorre assicurare una pubblicità trasparente con informazioni dettagliate sulle mansioni assegnate al tirocinante e le condizioni di lavoro del tirocinio.

4. **Articolo 4**

Chiediamo ai soggetti competenti di **attuare progressivamente le seguenti politiche di sostegno e monitoraggio per assicurare lo svolgimento di tirocini di qualità:**

4.1 *Articolo 4.1 - Quadro giuridico e riconoscimento delle competenze*

- l'istituto del tirocinio deve trovare spazio nelle normative nazionali, e occorre fornire assistenza ai datori di lavoro per qualsiasi richiesta sul piano giuridico relativa al processo di attuazione;
- si dovrebbero introdurre meccanismi a livello europeo per promuovere lo scambio di buone pratiche in materia di tirocini e il rispetto dei principali criteri che definiscono i tirocini di qualità;
- occorre adottare, a livello sia nazionale che europeo, sistemi di certificazione e riconoscimento delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il tirocinio, al fine di contribuire ulteriormente ad un più agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e di sostenere la mobilità della forza lavoro giovanile.

4.2 *Articolo 4.2 - Monitoraggio e statistiche*

- è necessario elaborare statistiche sui tirocini, a livello sia nazionale che europeo, incentrate in particolare su: numero di tirocini disponibili, durata media dei tirocini, prestazioni sociali di cui possono fruire i tirocinanti, indennità corrisposte ai tirocinanti, fasce d'età dei tirocinanti;
- occorre elaborare un documento di sintesi, a livello sia nazionale che europeo, sui diversi programmi di tirocinio esistenti e sul loro statuto all'interno degli ordinamenti giuridici.

4.3 *Articolo 4.3 - Partenariati*

- occorre promuovere e sostenere i partenariati a livello nazionale tra scuole, università, organizzazioni della società civile e parti sociali;
 - occorre incentivare e sostenere la concessione di prestiti per lo sviluppo professionale e gli investimenti nella formazione da parte dei datori di lavoro;
 - gli istituti d'istruzione devono aiutare i giovani nella ricerca di tirocini adeguati;
 - durante tutto il periodo di tirocinio i tirocinanti devono poter beneficiare di un'assistenza da parte di sindacati e organizzazioni di studenti universitari e delle scuole superiori.
-